**[MODELLO DI] CONTRATTO**

**Per la disciplina dell’esecuzione del Progetto**

TRA

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo **Sede di Bogotá** (da qui in avanti AICS Bogotá), codice fiscale n. ……………………., nella persona del Titolare della Sede, ……………….,

E

[*Nome e sigla del soggetto esecutore*](da qui in avanti Ente esecutore)iscritto all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro con decreto n. [ ] del [ ], con sede in [ ], rappresentata da [ ],

d’ora innanzi, per brevità, anche *Le Parti*,

**PREMESSO**

* che la Legge n. 125/2014 concernente la “D*isciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
* che l’art. 17 della L. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

*Per le OSC:*

* che l’art. 26 della L. 125/2014, ai commi. 2, 3 e 4, definisce i soggetti della società civile e quelli senza finalità di lucro, ai quali l’AICS può concedere contributi o affidare l’esecuzione di iniziative di cooperazione allo sviluppo;
* che il D.M. n. 113/15 concernente lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” definisce, agli artt. 17 e 19, i requisiti per l’iscrizione all’Elenco e le modalità per l’affidamento delle iniziative ai soggetti di cui all’art. 26, comma 3 della L.125/2014.
* che con delibera del comitato congiunto n. 172 del 16 dicembre 2021 è stata approvato il Programma “Gioventù Rurale in Movimento”, per un importo complessivo pari a Euro di 3.300.000,00. Il Programma “Gioventù Rurale in Movimento” è suddiviso como segue:
* Ex Art. 26 – Affidato OSC – AID 012409/01/0 - Importo Euro: 1.517.000,00
* Gestione Diretta – AID 012409/01/1 – Importo Euro: 1.782.300,00
* che è stato pubblicato in data [ sul sito [ ], l’Avviso per l’affidamento del progetto relativo alla componente di programma affidato OSC (AID 012409/01/0);
* che a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto Avviso, AICS Bogotá ha adottato con determina n. [ ] del [ ] l’affidamento del Progetto denominato [ ] all’Ente Esecutore [*soggetto esecutore*];

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

# *Oggetto*

1. L’Ente esecutore realizzerà l’iniziativa AID ……………(Lotto \_) in Colombia attendendosi agli obiettivi, risultati e indicatori contenuti nella Proposta esecutiva e al piano finanziario allegati al presente Contratto.
2. L’Ente esecutore sarà l’unico responsabile, nei confronti di AICS Bogotá, della realizzazione dell’iniziativa, dal punto di vista tecnico, finanziario e amministrativo-contabile.

**Art. 2**

# *Entrata in vigore e durata*

1. Il presente Contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le Parti.

2. L’avvio dell’Iniziativa e dell’ammissibilità delle relative spese è dato dalla: (*scegliere un’opzione tra le tre proposte di seguito*)

- data di stipula del presente Contratto;

- data di accredito sul conto corrente dell’Ente esecutore del contributo AICS erogato in anticipazione da comunicare formalmente via PEC all’AICS;

- la seguente data (fissata comunque entro e non oltre 4 mesi dalla firma del presente Contratto): gg/mese/anno.

3. La durata del Contratto decorre dalla data prevista dal precedente comma 1 e per [\_\_] mesi, come previsto nella documentazione di cui all’articolo [\_\_] del presente Contratto, fino a formale approvazione del rendiconto finale da parte dell’AICS, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2.1 del Manuale di Gestione e Rendicontazione.

4. L’Ente esecutore potrà beneficiare di proroghe convenzionali di cui all’art. 10.5 del Manuale di Gestione e Rendicontazione, se richieste dall’Ente esecutore nei rapporti intermedi ed approvate dall’AICS.

**Art. 3**

*Costo e finanziamento dell’Iniziativa*

1. L’Ente esecutore realizzerà l’iniziativa AID 012409/01/0 (Lotto \_) per un costo totale di **Euro [].**

3. L’AICS erogherà un contributo pari al **………** del costo totale.

4. L’Ente esecutore sarà unico responsabile, nei confronti di AICS, della totalità dei costi e dell’apporto di cui al precedente comma 2.

5. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.i..

**Art. 4**

*Modalità di erogazione del contributo*

1. L’Ente esecutore opta per l’erogazione delle rate per [*stato d’avanzamento* o in alternativa: *anticipazione*], ai sensi dell’articolo 26, comma 4 della legge n.125/2014. Le rate di contributo sono erogate secondo le modalità descritte nel presente articolo e ai sensi dell’articolo 2.3 del Manuale di Gestione e Rendicontazione.

2. L’AICS erogherà all’Ente esecutore, per la realizzazione dell’iniziativa, un contributo di euro **[ ]** (*importo in lettere/00*), come segue:

3. Erogazione per stato di avanzamento:

Prima rata : €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al ……% del contributo dell’AICS al raggiunto speso del …% dell’importo totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell’AICS**;

*(eventualmente)* Seconda rata: €\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al …… % del contributo dell’AICS al raggiunto speso del …% dell’importo totale del Progetto, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell’AICS** ;

Saldo: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al ….% del contributo dell’AICS ad approvazione definitiva del rapporto e della rendicontazione finale, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell’AICS**.

4 Erogazione per anticipazione:

In ragione dell’Avviso e della tipologia dell’Iniziativa il contributo dell’AICS può essere erogato in anticipazione nelle seguenti modalità:

Prima rata: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al massimo al ….% del contributo dell’AICS **alla firma del Contratto e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 2.3.2.1 del Manuale di Gestione e Rendicontazione**;

Seconda rata: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al massimo al ….% del contributo dell’AICS **al raggiunto speso dell’80 % del primo contributo erogato**, al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell’AICS**;

Terza rata a saldo: €\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pari al massimo al ….% del contributo dell’AICS al netto dei costi inammissibili certificati dal Revisore esterno e/o di altri costi inammissibili riscontrati dalle **verifiche effettuate da parte dell’AICS**.

5. L’erogazione delle rate per anticipazione avviene nei tempi stabiliti dagli articoli 2.3.2.1 e 2.3.2.2 del Manuale di Gestione e Rendicontazione. **[***In alternativa:*1. L’erogazione della prima rata per anticipazione avviene entro [ ] giorni dalla stipula del Contratto. 2. L’erogazione della seconda e terza rata avviene entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’AICS della rendicontazione contabile e del rapporto intermedio elaborato dal Soggetto Esecutore, e trasmesso ad AICS unitamente alla relazione del Revisore esterno].

6. I suddetti termini per l’erogazione delle rate iniziano a decorrere dalla presentazione della documentazione da parte dell’Ente esecutore, ovvero dall’ultima comunicazione intercorsa tra le Parti qualora tale documentazione necessiti di integrazioni, chiarimenti, modifiche.

7. **In considerazione di quanto previsto dagli articoli 9.2, 9.3, 12.1, 12.2 del Manuale di Gestione e Rendicontazione (Allegato 10c Modello relazione del Revisore esterno), l’AICS** si riserva di decurtare dalle rate, ovvero di richiedere il rimborso, di eventuali spese inammissibili determinate dal Revisore esterno e confermate come tali da AICS, nonché quelli eventualmente rilevati direttamente da parte di AICS, anche se non rilevate dal Revisore esterno.

**Art. 5**

*Garanzie*

1. Entro 45 giorni dalla comunicazione della Determina d’affidamento del Titolare della Sede Estera, i Soggetti Proponenti aggiudicatari che intendono optare, in sede di stipula del Contratto, per l’erogazione per anticipazione del contributo AICS, devono presentare idonea garanzia fideiussoria di ammontare pari al 30% dell’importo anticipato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm.ii. Solo in seguito alla trasmissione della garanzia fideiussoria da parte dell’Ente esecutore e alla verifica positiva da parte dell’AICS, si può procedere alla stipula del presente Contratto.

2. La garanzia dovrà prevedere, se richiesto dall’Ente bancario o assicurativo che la emette, una scadenza di [13] mesi superiore alla durata convenzionale dell’Iniziativa, comunque dovrà essere tale da coprire il tempo necessario all’AICS per l’approvazione del rapporto finale. Oltre la scadenza massima, la garanzia non è da ritenersi svincolata e resta comunque in essere fino a formale comunicazione da parte dell’AICS. Eventuali premi della polizza oltre i 13 mesi della durata convenzionale saranno a carico dell’Ente esecutore.

3. Le garanzie dovranno essere rilasciate in Italia da Istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in esercizio da almeno tre anni. La fidejussione, a scelta dell’Ente esecutore, può essere bancaria o assicurativa. Con la firma della polizza fidejussoria l’Ente bancario o assicurativo che la emette dichiara di prestare tale garanzia con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. “Obbligazione di fideiussione” e all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma del c.c. “Scadenza dell’obbligazione principale”, intendendo impegnarsi sin dall’emissione della fidejussione a versare entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta, trasmessa via PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna eccezione potrà essere opposta all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, né opposizioni da parte della OSC anche nel caso di controversie pendenti circa la sussistenza e/o esigibilità del credito medesimo.

**Art. 6**

*Ammissibilità delle spese e rendiconti*

1. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate. Per considerale ammissibili le spese dell’Iniziativa devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui all’articolo 3 del Manuale di Gestione e Rendicontazione, e rendicontate secondo le modalità previste dalle medesime procedure.

2. L’Ente esecutore si impegna a presentare i rapporti previsti dalle procedure del Manuale di Gestione e Rendicontazione, nei modi e nei tempi di cui agli articoli 8 e 9 delle procedure medesime.

3. L’AICS monitora lo svolgimento dell’iniziativa e verifica i risultati conseguiti, ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera g) del DM 113/2015 e secondo le modalità previste dalle Procedure dell’Avviso.

**Art. 7**

*Revisore esterno*

1. L’Ente esecutore dichiara di avere individuato, nel rispetto delle procedure dell’Avviso, per le attività di revisione dell’iniziativa il seguente Revisore esterno: [nome e cognome, recapito], iscritto al Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss. mm. e ii. con numero [XXXX] e presenta, all’atto di sottoscrizione del presente Contratto, le dichiarazioni previste all’articolo 12.2 del Manuale di Gestione.

2. L’Ente esecutore allega al presente Contratto [in *alternativa*: allegherà alla comunicazione di cui al precedente comma] la “Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità” (modello Allegato 10b) con l’incarico conferito dall’Esecutore medesimo, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile.

3 L’Ente esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’AICS, tramite PEC, qualsiasi cambiamento intervenuto in merito, prima dell’avvio delle attività di revisione.

4 Il Revisore esterno deve garantire gli oneri di controllo e verifica previsti dal Manuale di Gestione e Rendicontazione, e in particolare all’articolo 12.2 e completa la certificazione contabile con la verifica degli indicatori di obiettivo, di risultato, dei beneficiari, dello speso per risultato, come previsto dal *Vademecum del Revisore esterno*.

**Art.8**

*Informazioni e certificazioni antimafia*

1. Si applicano le disposizioni di cui al D.lgs.6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il finanziamento è corrisposto sotto condizione risolutiva e l’AICS Bogotá, qualora fossero comunicati dalla Prefettura rilievi ostativi, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per il l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**Art. 9**

# *Attività, reportistica e altri obblighi del Soggetto Esecutore*

1. L’Ente esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e presentare all’AICS di Bogotá lo stato di avanzamento delle attività tramite rapporti intermedi e finali utilizzando il Modello della Proposta esecutiva, unitamente al rapporto del Revisore esterno nei modi e tempi stabiliti dal presente Contratto e dal Manuale di Gestione e Rendicontazione.

2. Il primo rapporto intermedio va presentato, via PEC, dall’Ente esecutore **una volta raggiunto l’ammontare di speso pari ad almeno l’80% della prima anticipazione o comunque entro 12 mesi dalla data di inizio** delle attività, unitamente alla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dal Manuale di Gestione e Rendicontazione.

4. Il rapporto finale dell’Iniziativa va presentato via PEC dall’Ente esecutore entro sei mesi dalla chiusura e dal completamento delle attività dell’Iniziativa. Tale rapporto sarà accompagnato dalla relazione del Revisore esterno secondo le modalità previste dal Manuale di Gestione e Rendicontazione, allo stesso sarà aggiunto un rapporto di riconciliazione tra gli importi, le percentuali ed eventuali spese inammissibili rispetto a tutto il periodo dell’Iniziativa.

5. L’AICS comunicherà via posta elettronica certificata all’Ente esecutore e al Revisore esterno l’esito del controllo e della verifica di ogni rapporto intermedio / finale**, ovvero tramite controlli a campione eseguiti in ogni momento in riferimento agli articoli 9 e 15 del Manuale di Gestione e Rendicontazione. L’Ente esecutore e il Revisore esterno**, preso atto delle decisioni dell’AICS, integreranno e modificheranno il Modello della Proposta esecutiva, i suoi allegati compreso il piano finanziario, per allinearlo alle decisioni prese dall’AICS in modo che siano applicate per il proseguo dell’Iniziativa e di riferimento per il rapporto successivo.

6. L’Ente esecutore deve assicurare all’AICS che le spese relative a forniture, lavori e servizi e la conseguente individuazione dell’operatore economico siano effettuate nel rispetto dell’articolo 6 del Manuale di Rendicontazione.

**Art. 10**

*Personale*

1. Per il personale locale impiegato nell’Iniziativa, l’Ente esecutore si impegna ad osservare la normativa in vigore nel Paese destinatario dell’iniziativa e l’applicazione di quanto previsto dalle procedure dell’Avviso per la contrattazione delle Risorse Umane.

2. L’Ente esecutore è responsabile della sicurezza del personale espatriato impiegato nella realizzazione dell’Iniziativa e si impegna a rispettare le misure di sicurezza che verranno indicate dalla Rappresentanza Diplomatica competente e/o dalle Agenzie Internazionali.

3. L’AICS si riserva la possibilità di sospendere l’Iniziativa o revocare il finanziamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.2 del Manuale di Gestione e Rendicontazione, nel caso di mancato rispetto da parte dell’Ente esecutore delle misure di sicurezza indicate dalla competente Rappresentanza Diplomatica.

**Art. 11**

# *Condizioni Specifiche applicabili all’Iniziativa*

1 Al presente Contratto si applicano le seguenti Condizioni Specifiche:

*[Linee Guida]:* Le Condizioni Specifiche di seguito elencate possono derivare dalla tipicità dell’Avviso e dell’Iniziativa, oltre che dal contesto d’implementazione delle attività, completando e integrando quanto previsto nelle Manuale di Gestione e Rendicontazione, nell’Avviso e/o nel modello di Contratto:

………………

**Art. 11**

# Modifiche dell’Iniziativa e del Contratto

1. Ogni eventuale successiva modifica dell’Iniziativa sarà ammissibile qualora sia effettuata nel rispetto delle Procedure dell’Avviso in materia di modifiche, varianti e proroghe.

2. In ogni caso, non sarà ammessa nessuna modifica all’Iniziativa effettuata senza presentazione del Modello di Proposta esecutiva e/o che possa alterare gli obiettivi generali e specifici dell’Iniziativa.

3. L’Ente esecutore si impegna a comunicare tempestivamente all’AICS, tramite PEC, le modifiche dei dati identificativi riportati nel presente Contratto (legale rappresentante, IBAN, referenti per l’iniziativa, revisore legale, domicilio) e a produrne, con la stessa modalità, le pertinenti dichiarazioni e/o documentazioni sostitutive.

4. Ogni altra eventuale successiva modifica del Contratto dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, e avvenire in forma scritta, con addendum da allegare quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Non è, in ogni caso, consentita la modifica dei requisiti essenziali del contratto (ex art. 1325 c.c. “Indicazione dei requisiti” c.c.).

5. Non sarà ammessa nessuna modifica all’Iniziativa e/o al Contratto che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l’AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell’Ente esecutore.

**Art. 12**

*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*

1. L’Ente esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. A tal fine, rende noto che per l’Iniziativa, il conto corrente bancario in Italia, ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge n. 136/2010, deve essere dedicato, anche non in via esclusiva, ai contributi pubblici. Ed è il seguente:

C/C n. [ ] *in alternativa* : Conto di contabilità speciale intestato a [\*] n. [ ] /presso Banca [ ] / in alternativa : Banca d’Italia

IBAN [ ]

Soggetti delegati ad operare sul conto: [nome e cognome], codice fiscale [ ], funzione [ ].

2. Per il conto corrente bancario in Italia restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della legge n. 136/2010.

3. (*se applicabile*) Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell’art. 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l’AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa. Tale clausola non trova applicazione qualora i pagamenti nei Paesi d’implementazione non possano essere disposti attraverso Istituti Finanziari per motivi oggettivi e indipendenti dalla condotta e gestione dell’Ente esecutore, in quanto determinati da peculiari condizioni del contesto locale o internazionale, specificate in apposite *Condizione Specifiche* contenute nel presente Contratto.

**Art. 13**

*Audit e controllo dell’AICS*

1. L’AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività relative all’iniziativa e di valutazione dei risultati, nonché di realizzare visite di controllo presso la sede dell’Ente esecutore in Italia.

2. L’AICS comunica all’Ente esecutore, per iscritto ed entro 20 giorni dalla data d’inizio, l’oggetto specifico e il programma di lavoro della missione in loco o della visita di controllo in Italia, in modo che l’Ente esecutore assicuri la presenza del personale in grado di prestare la necessaria collaborazione.

3. L’AICS elabora un apposito rapporto a conclusione di ogni missione, verifica o visita. Tali missioni sono svolte all’insegna del controllo collaborativo e nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. L’Ente esecutore, applicando quanto previsto dal Manuale di Gestione e Rendicontazione, ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile originale, relativa all’iniziativa presso la propria sede per un periodo di almeno 5 anni successivi alla presentazione del rapporto finale. A tal fine l’Ente esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originale dell’iniziativa è conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese].

(Se applicabile, in caso di necessità, aggiungere la seguente postilla)

“Ad eccezione della documentazione originale relativa a [ ], che secondo la legislazione locale deve essere conservata presso la sede di [città, indirizzo, Paese]. In questo caso l’Ente esecutore si impegna a conservare presso la propria sede in Italia la copia conforme della suddetta documentazione”.

Entro i 5 anni successivi alla data di presentazione del rapporto finale e della scheda di chiusura l’AICS ha facoltà di effettuare visite di controllo presso la sede dell’Ente esecutore e nei paesi in cui si sono realizzate le iniziative.

# Art. 14

*Forza maggiore e sospensione*

1. Si rinvia al Manuale di Gestione e Rendicontazione per tutte le ipotesi e le relative conseguenze relative a eccezionali cause di forza maggiore. In particolare, nel caso in cui si verifichino eventi di forza che impediscano il regolare svolgimento, anche parziale, delle attività di progetto, ovvero in presenza di una grave minaccia di sicurezza per lo Staff dell’Iniziativa, per il/i Partner e/o per i beneficiari, l’Ente esecutore notificherà tempestivamente all’AICS la fattispecie e l’eventuale procedura di sospensione secondo quanto previsto dalle medesime procedure.

2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 11 del Manuale di Gestione e Rendicontazione, durante il periodo di sospensione, anche parziale, dell’iniziativa, non possono essere effettuate spese a carico dell’iniziativa o della parte di essa oggetto di sospensione, ad eccezione delle spese che assolvano ad obblighi di legge in Italia o in loco.

# Art. 15

*Rapporti AICS - Ente esecutore*

1. L’AICS non risponde di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall’Iniziativa di cui al presente Contratto, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore. È attribuita all’Ente esecutore, in via esclusiva, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose appartenenti a terzi, che si dovessero verificare nell’esecuzione dell’iniziativa di cui al presente Contratto.

2. I beni acquistati dall’Ente esecutore con fondi AICS verranno, a conclusione dell’iniziativa, gestiti ai sensi dell’articolo 7 del Manuale di Gestione e Rendicontazione.

**Art. 16**

# *Visibilità*

1. L’Ente esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità all’iniziativa e all’AICS, in Italia e presso le Autorità locali e le Agenzie internazionali, eventualmente presenti nell’area, in ogni forma di pubblicazione ed evento in cui si faccia riferimento all’AID 012409/01/0 assicurando un chiaro riferimento al finanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo anche mediante l’utilizzo del logo dell’AICS, ovvero nelle altre forme che l’AICS comunicherà all’Ente esecutore.

2. L’Ente esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento ricevuto dall’AICS.

3. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l’Ente esecutore si impegna a inserire la seguente dichiarazione di non responsabilità dell’AICS: “*Le opinioni espresse nel presente documento/nella presente pubblicazione/… non impegnano in alcun modo l’AICS, che non è responsabile per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in esso/in essa contenute.* "

4. Nelle attività di visibilità e comunicazione, l’Ente esecutore provvederà ad evidenziare l’efficacia dell’iniziativa, nonché il rispetto dei principi di efficienza e accountability nella gestione della medesima.

L’Ente esecutore assume analogo impegno in relazione alle eventuali opere di riabilitazione e ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

5. Per le attività di informazione e comunicazione, l’Ente esecutore dovrà fare riferimento alle Linee Guida Comunicazione e Identità visiva dell’AICS pubblicate sul sito dell’Agenzia e a quanto espressamente previsto nelle Procedure dell’Avviso.

**Art. 17**

# *Risoluzione del Contratto*

Al presente Contratto si applicano tutte le ipotesi di risoluzione previste all’articolo 20 del Manuale di Gestione e Rendicontazione, nonché nel caso di oggettiva impossibilità ad adempiere e nei casi di estinzione del rapporto tra le Parti, in particolare le ipotesi di risoluzione contrattuale di cui agli artt. 1463 “Impossibilita’ totale” e 1467 “Contratti con prestazioni corrispettive” e seguenti c.c., di rescissione e recesso di cui rispettivamente agli artt. 1448 “Azione generale di rescissione per lesione” e 1373 “Recesso unilaterale” c.c..

**Art. 18**

*Restituzione dei Fondi*

1. Nelle ipotesi di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente articolo, ovvero in caso di gravi mancanze di rispetto dei termini e/o delle condizioni delle Procedure dell’Avviso, l’Ente esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo e/o gli importi non conformemente rendicontati. L’AICS potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione, qualora siano in corso altre iniziative con l’Ente esecutore, *(se applicabile*) e/o mediante escussione della garanzia fidejussoria. La mancata restituzione dei fondi, oltre all’attivazione di quanto previsto al successivo articolo 19, potrà determinare *(se applicabile*) la cancellazione dell’Ente esecutore dall’Elenco di cui al comma 3 dell’articolo 26 della Legge n.125/2014, l’inammissibilità dell’Ente esecutore a partecipare in qualunque forma a future iniziative di cooperazione dell’AICS per almeno un triennio.

2. In caso di risoluzione per causa non imputabile all’Ente esecutore, l’AICS rimborserà le attività e le relative spese già correttamente effettuate dall’Ente esecutore, descritte in apposito rapporto in cui il conteggio consuntivo sia raffrontato con quanto inizialmente previsto e approvato da AICS, accompagnato da relazione del Revisore esterno.

# **Art. 19**

*Risoluzione delle controversie*

1. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 del Manuale di Gestione e Rendicontazione.

**Art. 20**

*Tutela della Privacy*

1. Ai sensi e per gli effetti del [Codice in materia di protezione dei dati personali](https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=9042678) (art. 2-quater, d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal [decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true)), i dati personali e altri dati forniti dal Soggetto Proponente all’Agenzia, saranno trattati esclusivamente ai fini del presente Contratto o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo correttezza, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

2. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a Soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

**Art. 21**

# *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli e nelle procedure dell’Avviso, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

# **Art.22**

# *Parti integranti e allegati all’Avviso*

1 Le Premesse unitamente ai seguenti documenti, approvati dall’AICS in sede di valutazione, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

1. Proposta esecutiva
2. Piano finanziario
3. Manuale di gestione e rendicontazione
4. Accordo /accordi con il / i partner

# **Art.23**

*Domiciliazione*

1 Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti il presente Contratto dovranno essere inviate – tramite posta elettronica certificata – ai seguenti indirizzi:

a. AICS: sede/Ufficio [ ] Referente dell’Iniziativa [nome e cognome] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ];

b. Ente esecutore: Referente per l’iniziativa [nome e cognome] recapito telefonico [ ], indirizzo di posta elettronica certificata [ ].

2. In casi di trasmissione di documentazione cartacea, le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente Contratto presso:

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – Sede di Bogotá

………….

Bogotá

*(*Per i soli contratti non firmati digitalmente)

Bogotá, il……………

|  |  |
| --- | --- |
| **Per l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo**  **Sede di Bogotá** | **Per l’Ente esecutore** |